ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

Atto costitutivo

L'anno		_ il giorno			del mese di	, si conviene e stipula
quanto se	gue:					
Tra i si	gnori:					
1.					, il	, residente a
		, in Via $_$, professione	, (codice
	fiscale:	, nato);		
2.		, nato	a		, il	, residente a
		, in Via _			, professione	, (codice
	fiscale:);		
3.		, nato			, il	, residente a
		, in Via _			, professione	, (codice
	fiscale:);		
4.		, nato	a		, il	, residente a
					, professione	, (codice
	fiscale:);		
5.			a		, il	, residente a
		, in Via _			, professione	, (codice
	fiscale:);		
						e Sportiva Dilettantistica" con
sede in		, in Via			•	
A tale sportive e	scopo l'associaz porre in essere	zione potrà gesti ogni altra iniziati nalità ricreative d	re im va uti	pianti s le per la	portivi, organizzare gare a propaganda degli sport	della disciplina sportiva , campionati, manifestazioni in genere.
L'assoc organi del retta dallo	iazione esplicita la federazione n statuto compos	mente accetta e azionale di appa	rtener	nza e de aı	l Centro Nazionale Sport	nto deliberato dai competenti iva Libertas. L'associazione è sente atto sotto la lettera "a"
					i effettivi e gli stessi riur nni e nelle persone dei si	niti in assemblea eleggono il gnori:
		leggono: alla carica di pre alla carica di vice alla carica di sec	epresi	dente;	oro:	
		ana canca un seg	i crai i	0-162011	CI C,	

i quali dichiarano di accettare la carica. Tutti gli eletti accettano la nomina dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause d'ineleggibilità previste dalla legge.
Il presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento dell'associazione presso le autorità sportive competenti.
Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi.

Statuto di associazione sportiva non riconosciuta

Articolo 1 - Denominazione e sede E' costituita in, in Via degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata "	, una associazione sportiva, ai sensi Associazione Sportiva
Dilettantistica". Oppure	
L'Associazione Sportiva Dilettantistica	è una associazione sportiva ai sensi dell'art.
36 e sequenti del Codice civile ed ha sede nel comune di	c and associazione sportiva ai sensi dell'arti.
L'indirizzo dovrà essere fornito nell'allegato modulo di registra	
ma non è il caso di indicarlo in Statuto.	j j
Articolo 2 - Scopo	
L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante	e la vita dell'associazione non potranno essere
distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché	
Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi e l'iscrizione dilettantistiche, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione , intesa come mezzo di formazione psico-fisica forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di conoscenza e la pratica della citata disciplina. Per il miglior ri potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzi attrezzature sportive abilitate alla pratica della disciplina didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento disciplina sopra indicata. Nella propria sede l'associazione propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro.	e di attività sportive connesse alla disciplina e morale dei soci, mediante la gestione di ogni attività motoria e non, idonea a promuovere la aggiungimento degli scopi sociali, l'associazione one, manutenzione ordinaria di impianti ed , nonché lo svolgimento di attività nello svolgimento della pratica sportiva della potrà svolgere attività ricreativa in favore dei
Nazionale Sportivo Libertas tutti coloro che usufruiranno di de	
L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e da prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e grat lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le s	ll'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere cuite dei propri aderenti e non può assumere autonomo se non per assicurare il regolare
L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione Ital Centro Nazionale Sportivo Libertas e s'impegna ad accetta organi competenti della federazione e dell'ente di promozioni decisioni che le autorità federali e dell'ente di promozioni carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le dell'ente di promozione nella parte relativa all'organizzazione	alle norme e alle direttive del Cio, del Coni, liana (di appartenenza) e del re eventuali provvedimenti disciplinari, che gli ne dovessero adottare a suo carico, nonché le e dovessero prendere in tutte le vertenze di norme degli statuti e dei regolamenti federali e
Articolo 3 - Durata	-

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4 - Domanda di ammissione

Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, della Federazione Italiana _______ (di appartenenza) e del Centro Nazionale Sportivo Libertas e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Articolo 5 - Diritti dei soci

Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13.

La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

Articolo 6 - Decadenza dei soci

I soci cessano di appartenere all'associazione nei sequenti casi:

- 1. dimissione volontaria;
- 2. morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento della quota associativa. La richiesta di pagamento della quota con contestuale messa in mora potrà essere effettuata con qualsiasi forma ritenuta utile, purché abbia una data di comunicazione da cui far decorrere la richiesta di pagamento.
- **3.** radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
- **4.** scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 25 del presente statuto.

Il provvedimento di radiazione di cui al precedente numero 3), assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.

L'associato radiato non può essere più ammesso.

Articolo 7 - Organi

Gli organi sociali sono:

- a) l'assemblea generale dei soci;
- **b)** il presidente;
- **c)** il consiglio direttivo.
- d) I revisori dei conti (non obbligatorio)

Articolo 8 - Funzionamento dell'assemblea L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

La convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria verrà effettuata dal Presidente, in seguito a delibera del Consiglio Direttivo.

La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche al consiglio direttivo da almeno la metà più uno (può essere previsto anche che un diverso numero di associati eserciti la facoltà di richiedere la convocazione dell'assemblea in oggetto, considerando tuttavia l'eccezionalità delle competente attribuite a quest'ultima) degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno (può essere previsto un diverso numero di amministratori, salvo quanto sopra esplicato) dei componenti il consiglio direttivo.

L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 9 - Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato (IL VOTO PER DELEGA COMPLICA LE OPERAZIONI E' PIU' SEMPLICE NON CONSENTIRE IL VOTO AI SOCI NON PRESENTI ALL'ASSEMBLEA).

Articolo 10 - Assemblea ordinaria

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8, comma 2.

Articolo 11 - Validità assembleare

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta (potrà essere richiesta anche la maggioranza semplice ai sensi dell'articolo 21 del codice civile) degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione, che dovrà avvenire almeno il giorno successivo rispetto alla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

Articolo 12 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 13 - Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è composto da un numero stabilito dall'assemblea di _____ membri eletti, compreso il presidente, dall'assemblea stessa.

OPPURE Il consiglio direttivo è proposto da un numero minimo di tre ed un numero massimo di consiglieri. Il numero dei consiglieri verrà stabilito dall'assemblea prima dell'inizio delle votazioni.

Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il presidente, il vicepresidente ed il segretario eventualmente anche con funzioni di tesoriere qualora questi non sia nominato in maniera autonoma dal consiglio. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa disciplina sportiva dilettantistica, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità il voto del presidente è determinante

Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 14 - Dimissioni

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio **potrà procedere per cooptazione o** proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni **ed in caso di carenza di componenti** per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

Articolo 15 - Convocazione direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Articolo 16 - Compiti del consiglio direttivo

Sono compiti del consiglio direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 8, comma 2;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
 - e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
 - f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

Articolo 17 - Il Presidente

Il presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Articolo 18 - Il Vicepresidente

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 19 - Il segretario

Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

Articolo – 19 bis – I revisori dei conti (OPZIONALE)

L'assemblea elegge anche n..... revisori dei conti che permangono in carica con le stesse modalità previste per il Consiglio Direttivo. Il compito dei revisori è quello di verificare durante l'anno anche a campione le scritture contabili della società, redigendo opportuna relazione all'assemblea sulla correttezza e veridicità delle scritture contabili sociali ed esprimendo parere sul bilancio prima dell'approvazione dello stesso da parte dell'assemblea. I revisori dei conti possono partecipare su invito ai consigli direttivi dell'associazione.

Articolo 20 - Il rendiconto

Il consiglio direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Articolo 21 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il ______ e terminano il _____ di ciascun anno.

Articolo 22 - Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione.

Articolo 23 - Sezioni

L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Articolo 24 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione Italiana (di appartenenza) ________ e del Centro Nazionale Sportivo Libertas.

Articolo 25 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 26 - Norma di rinvio

d e

	Per quant	o non	espressamen	te previsto dal	presente	statuto	si applica	no le	disposi	izioni de	llo s	tatut	o e dei
reg	golamenti	della	Federazione	te previsto dal Federazione	Italiana			(di	appart	enenza)	е	del	Centro
N													
a													
z i													
0													
n													
a													
Ī													
e													
_													
S													
p													
0													
r t													
i													
V													
0													
L													
į													
b													
e													
r t													
a													
S													
е													
d													
i n													
"													
s													
u													
b													
0													
r													
d :													
i n													
e													
•													
I													
е													
_													
n													
o r													
m													
e													